



8961716

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Rel. Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 18/11/2015 - PU

R.G.N. 22273/2014

hom 8961
Rep.
pu

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22273-2014 proposto da:

VF
, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
POMA 2, presso lo studio dell'avvocato RANIERO VALLE, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA X

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 3880/2014 del TRIBUNALE di ROMA del
14/02/2014, depositata il 18/02/2014;

1790
15

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato Raniero Valle difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti.

CASSAZIONE.NET



Svolgimento del processo.

Con ricorso del 6 novembre 2009 VF proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale relativa ad un verbale di accertamento di violazione al CdS recante l'importo complessivo di €. 73,76.

Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 13636 del 2012 accoglieva il ricorso e annullava la cartella impugnata, condannando il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi €. 70,00 nonché al pagamento della somma di €. 100,00 ex art. 96 comma 3 cpc.

Avverso questa sentenza interponeva appello V eccependo la violazione dei mini tariffari. Si costituiva il Comune di Roma contestando le motivazioni addotte dell'appellante a sostegno del gravame di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3880 del 2014 rigettava l'appello e condannava FV al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado che liquidava in €. 350,00 per compensi oltre accessori di legge. Secondo il Tribunale di Roma il Giudice di Pace aveva applicato, correttamente, la normativa di riferimento ovvero la norma di cui all'art. 13 comma 1 lett. a e b) del Dl 212/2011 che ha modificato gli artt. 82 e 91 u.c. cpc. prevedendo che nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad €. 1.100,00 venisse liquidata in via forfettaria una somma a titolo di spese processuali non superiore al valore della controversia.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da FV per un motivo. Roma Capitale in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Motivi della decisione

1.= Con l'unico motivo di ricorso VF denuncia la non applicabilità nel presente giudizio, avente ad oggetto opposizione avverso verbale di accertamento di violazione del CdS, dell'art. 91 quarto comma cpc., che dispone che (...) nelle cause previste dall'art. 82

primo comma, le spese, le competenze, ed onorari liquidati dal Giudice non possono superare il valore della domanda. Avrebbe errato il Tribunale di Roma secondo il ricorrente nel ritenere che nel caso di specie fosse applicabile l'art. 91, IV comma cpc., mentre la disposizione di cui all'art. 91 quarto comma, come ha avuto modo di specificare la Corte di Cassazione (sent. n. 9557 del 2014), "(...) si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2, a norma del quale "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ." Per altro la situazione non muterebbe, come pure ha affermato questa Corte nella disciplina introdotta dal Dlgs. N. 150 del 2011.

1.1.= Il motivo è fondato.

Il Collegio ritiene che la disposizione di cui all'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, introdotto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, convertito dalla L. 12 febbraio 2012, n. 10, non sia applicabile nel presente giudizio, avente ad oggetto un'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada.

L'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, dispone che "nelle cause previste dall'art 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda". Ai sensi dell'art. 82 cod. proc. civ., comma 1 "davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100". Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui all'art. 91 cod. proc. civ, comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2, a norma del quale "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede



millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.".

Chiarito, dunque, l'ambito di applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, non può non rilevarsi che, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 11, ultima parte, applicabile *ratione temporis*, atteso che il giudizio di opposizione è iniziato in primo grado nel 2009, "nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2". Tale disposizione, giova osservare, trova applicazione anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c.d. opposizione "recuperatoria"). Ne consegue che ha errato il Tribunale nel ritenere applicabile il citato art. 91 cod. proc. civ., comma 4, ad una controversia che, per esplicita previsione legislativa, a prescindere dal suo valore, è soggetta alla regole di giudizio secondo diritto.

La situazione non muta nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il quale, all'art. 6, comma 12 ("Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione") e all'art. 7, comma 10 ("Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada"), riproduce la disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, stabilendo, rispettivamente, che "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113 c.p.c., comma 2" (art. 6, comma 12) e che "Non si applica l'art. 113 c.p.c., comma 2" (art. 7, comma 10). 1.1.a).= E' opportuno evidenziare che la distinzione che discende dalla interpretazione dell'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, non può ritenersi lesiva di principi costituzionali. La previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82 cod. proc. civ., comma 1, di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica



delle relative controversie. La esclusione della detta limitazione per i giudizi di opposizione a ordinanza- ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 Euro, trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto; in tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità sia dell'opponente che dell'amministrazione di stare in giudizio di persona (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9 e art. 7, comma 8), la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore a 1.100,00 Euro.

La causa, pertanto, deve essere rinviata al Tribunale di Roma perché, in persona di diverso magistrato, proceda a nuovo esame del gravame proposto facendo applicazione del seguente principio di diritto: "l'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, introdotto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, convertito dalla L. 12 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale, nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, opera esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e quindi non si applica alle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, ne' a quelle di opposizione a cartella di pagamento quando venga denunciata la mancata notifica del verbale di contestazione della violazione".


Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di altro Magistrato anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sott. Seconda, della Corte di cassazione il 18 novembre 2015

Il Consigliere relatore 

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA


oggi. - 5 MAG. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



CASSAZIONE.NET